

# Sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Roma nel 1955 nel giudizio civile tra Giorgio de Chirico - Dario Sabatello - Società "I due forni" (Galleria Il Milione)

**Repubblica Italiana in nome del popolo italiano  
la Corte di Appello di Roma Sezione I° Civile**

Composta dagli Ill.mi Magistrati:

1) SINISCALCHI	Dr. Antonio	Presidente rel.
2) CESARONI	" " Paolo	Consigliere
3) LIPPIELLO	" " Saverio	" "
4) D'AMICO	" " Salvatore	" "
5) SALERNI	" " Alberto	" "

Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N. 343 Reg. Gen. 1951, messa in decisione all'udienza collegiale del giorno 11 novembre 1954 e vertente

### TRA

DE CHIRICO GIORGIO domiciliato elettivamente in Roma – Via Crescenzo 58 – presso l'Avv. Giovanni Persico, che lo rappresenta e difende, in unione agli Avv. Gino Sotis e Michele Grimaldi, per delega in calce all'atto di appello.-

Appellante

### E

SABATELLO DARIO, domiciliato elettivamente in Roma – Piazza di Spagna n. 72 – presso l'Avv. Bruno Ascarelli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura per atto Pierantoni in data 18/6/1947.

Appellato e appellante incidentale

### E

Soc. "I DUE FORNI", proprietaria della Galleria "Il Milione", in persona del legale rappresentante domiciliato elettivamente in Roma, Via delle Carrozze 55, presso l'Avv. Raffaele Finizia, che lo rappresenta e difende, in unione all'Avv. Giovanni Mottola di Milano, per delega in calce all'atto di appello avverso.

Appellata

## OGGETTO

Autenticità di dipinto.

## CONCLUSIONI

L'Avv. Grimaldi per De Chirico così conclude:

“Voglia la Corte Ecc.ma accogliere l'appello, sia sotto il profilo delle conclusioni contenute nella relazione di maggioranza dei consulenti tecnici e nelle relazioni di consulenza di parte appellante, sia sotto il profilo della negazione di paternità dell'autore del quadro de quo, e per lo effetto:

- a) Dichiarare che il quadro in contestazione non è opera autentica del pittore De Chirico;
- b) Ordinare la distruzione del quadro fatta nei modi di legge;
- c) Condannare la Galleria “Il Milione” ed il sig. Sabatello Dario, in solido, a tutte le spese e competenze ed onorari di difesa, attribuendo quelli relativi al giudizio di appello all'Avv. Giovanni Persico, quelli di 1° grado all'appellante.

L'Avv. Bruno Ascarelli così conclude:

Respingere lo appello proposto dal pittore De Chirico in ogni sua parte, con vittoria di spese ed onorari, in subordine accogliere l'appello incidentale condizionato contro la Galleria “Il Milione”, così come meglio specificato nelle comparse di risposta.

In ogni modo con vittoria di spese ed onorari.

Per Soc. “I due Forni”:

“Piacca alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, respingere l'appello 8.3.1951 di Giorgio de Chirico avverso la sentenza 14.4.1950 – 18.1.1951 del Tribunale di Roma, resa nella causa tra Sabatello Dario, attore, e Giorgio de Chirico e Soc. “I due Forni”, convenuti, notificata l'8.2.1951 e conseguentemente:

Confermare in ogni sua parte la sentenza stessa.

Respingere, occorrendo l'appello condizionato di Sabatello Dario, col conseguente rigetto delle sue domande di risarcimento danni, avanzate contro la Soc. “I due Forni”, previa declatoria, ad ogni effetto, della buona fede della venditrice Soc. “I due Forni”.

Col favore delle spese ed onorari tutti relativi al doppio grado del giudizio e successive.

Salvis iuribus.

## FATTO

Con citazione 30 giugno – 1 luglio 1947 Sabatello Dario, commerciante in quadri ed oggetti d'arte, trasse in giudizio dinanzi il Tribunale di Roma il pittore Giorgio de Chirico e la Galleria d'arte “Il Milione”, di proprietà della Società “I due Forni”, esponendo che il 28 ottobre 1946 aveva acquistato dalla suddetta Galleria il dipinto ad olio su tela, a firma “Giorgio De Chirico 1913”, raffigurante una piazza d'Italia;

Che di tale dipinto la Galleria “Il Milione” aveva garantito l'autenticità della firma e della data e l'appartenenza prima alla Collezione “Della Ragione” di Genova e successivamente alla raccolta dell'avv. Rino Valdameri di Milano;

Che esso attore, desiderando esportare il quadro in America, ed avendo appreso che vi sarebbero state delle agevolazioni doganali nel caso che il qua-

dro fosse accompagnato da una dichiarazione di provenienza resa dall'autore, aveva dato incarico alla signora Giuseppina Di Capua di mostrare il dipinto al pittore De Chirico, per ottenere il rilascio del necessario documento.

Che il De Chirico, visto il quadro, ne aveva disconosciuta la paternità, pretendendo arbitrariamente di trattenerlo presso di sé, per provocarne un eventuale sequestro e la distruzione;

Che in tale occasione il De Chirico aveva rilasciato la seguente dichiarazione:

“Io sottoscritto Giorgio de Chirico dichiaro che il quadro Piazza d'Italia, ex Collezione Valdameri, recante l'etichetta n. 3391, misura 0,80x0,31 (sul telaio c'è anche il timbro n. 3391 con l'indirizzo della Galleria del Milione, Via Porta Nuova 14 Milano), è falso in modo assoluto; pertanto l'ho trattenuto nel mio studio per riferire alle autorità”.

Che successivamente, nello stesso giorno, il De Chirico, resosi conto della gravità dell'atto commesso, si era indotto a depositare il quadro in oggetto, in unione alla Signora Di Capua, presso il Notaio Claudio Pierantoni, perché lo trattenesse presso di sé, in attesa delle disposizioni del magistrato.

Tutto ciò premesso, il Sabatello chiese che il Tribunale, previo accertamento della autenticità o meno del dipinto in oggetto:

- I) Nella ipotesi in cui il quadro fosse dichiarato autentico:
  - a) Ordinasse al Notaio Pierantoni di consegnare il quadro ad esso attore;
  - b) Condannasse il De Chirico a risarcire ad esso attore i danni subiti, sia per il discredito del quadro, a seguito del suo disconoscimento sia per l'immobilizzazione del quadro stesso, danni precisati, a titolo indicativo, nella somma di lire un milione;
- II) Nella ipotesi in cui il quadro fosse riconosciuto falso:
  - a) Pronunciasse l'annullamento della vendita con la Galleria “Il Milione”;
  - b) Condannasse la Galleria suddetta alla restituzione del prezzo di L. 400.000, oltre interessi dal 26 ottobre 1946 al giorno del pagamento;
  - c) Condannasse la Galleria stessa a risarcirgli i danni subiti e precisati nella somma di lire un milione e mezzo.

Costituitosi il contraddittorio, i convenuti contestarono di essere responsabili dei danni lamentati dall'attore; in particolare il De Chirico affermò che il quadro era effettivamente falso, e la Società “I due Forni”, proprietaria della Galleria “Il Milione”, che il quadro era, invece, autentico; entrambi i convenuti contestarono, in via subordinata, che il Sabatello avesse subito danni nella cifra indicata; la Società “I due Forni” chiese, inoltre, che il De Chirico fosse condannato a risarcirle i danni prodottile con il suo infondato disconoscimento del quadro e, quindi, col discredito causato alla Galleria d'arte “Il Milione”.

Su istanza dell'attore si fece luogo all'interrogatorio del De Chirico e dell'amministratore della Società “I due Forni” ed alle prove testimoniali dedotte dalle parti, sia in relazione alla autenticità del quadro, sia in relazione allo ammontare dei danni subiti dal Sabatello. Venne altresì disposta ed espletata consu-

lenza tecnica sull'autenticità o meno del quadro, e il De Chirico produsse, a sua volta, due relazioni di consulenza di parte, a firma di Michele Biancale e di Pietro Girace.

Con sentenza 14 aprile 1950 – 18 gennaio 1951 il Tribunale dichiarò l'autenticità del quadro in contestazione e ne ordinò la restituzione all'attore Sabatello; condannando il pittore De Chirico al risarcimento dei danni, in favore dello stesso Sabatello, in L. 250.000, con gli interessi dal 14 aprile 1950 al saldo; rigettò la domanda proposta dal Sabatello nei confronti della Società "I due Forni", nonché la domanda proposta da questa Società nei confronti del De Chirico; condannò, infine, il De Chirico al pagamento delle spese giudiziali in favore sia del Sabatello che della Società "I due Forni".

Avverso tale sentenza propose appello il De Chirico, con atto notificato l'8 marzo 1951 al Sabatello ed alla Società "I due Forni", deducendo, oltre l'espresso richiamo a tutte le istanze ed eccezioni avanzate in primo grado, che il Tribunale aveva fondato la sua decisione sulle conclusioni dubitative, insufficienti ed erronee di una consulente scelta senza la dovuta accortezza in relazione alla gravità e delicatezza della causa, ignorando l'espressa richiesta di una perizia collegiale, che avesse carattere di serietà; che, inoltre, il Tribunale aveva disatteso le precise risultanze della causa; che, infine, i primi giudici avevano ingiustamente condannato esso De Chirico alle spese di giudizio persino nei confronti della Società "I due Forni", le cui domande in causa erano state respinte.

Chiese, pertanto, che, previa consulenza tecnica collegiale, ed altri eventuali mezzi istruttori, fosse riformata la sentenza impugnata, assolvendo esso De Chirico da tutte le domande contro di lui proposte, ed, in ogni caso, fosse annullata la sentenza stessa nella parte riguardante la condanna alle spese in favore della Società "I due Forni".

Costituitesi le parti, entrambi gli appellati chiesero il rigetto dell'appello, ed il Sabatello, inoltre, in via di appello incidentale subordinato all'accoglimento dell'appello principale, chiese che fosse dichiarata risolta la vendita del quadro a lui effettuata dalla Galleria "Il Milione", con la condanna della Società "I due Forni", proprietaria di detta Galleria, al risarcimento dei danni, oltre che alla restituzione del prezzo pagato, con gli interessi relativi; propose altresì, lo stesso Sabatello appello incidentale sulla misura dei danni liquidati dal Tribunale nei confronti del De Chirico, condizionatamente però, all'eventuale impugnazione, da parte del De Chirico, di detta liquidazione.

Con ordinanza collegiale 23 maggio – 25 luglio 1952 questa Corte, ritenuta l'insufficienza della consulenza d'ufficio di primo grado, la quale fra l'altro, non aveva potuto tener conto delle due consulenze di parte redatte dal pittore Girace e dal Prof. Biancale, che la sentenza impugnata aveva ommesso di esaminare, e considerata la delicatezza della controversia, dispose consulenza collegiale al fine di accertare l'autenticità o meno del quadro in questione, affidando l'incarico al Prof. Carlo Ludovico Ragghianti, Direttore dell'Istituto di Storia dell'Arte di Firenze, al Prof. Giorgio Castelfranco, Ispettore Centrale presso la Direzione Ge-

nerale delle Antichità e Belle Arti, ed al Prof. Cesare Brandi, Direttore dell'Istituto nazionale del Restauro, e rimise le parti davanti al Consigliere Istruttore.

Successivamente, a seguito di giustificato impedimento dei consulenti Castefranco e Brandi e di altro consulente, nominato nella persona del Prof. Italo Faldi, Ispettore della Soprintendenza delle Gallerie del Lazio, vennero nominati consulenti, in unione al Prof. Ragghianti, i Prof.ri Emilio Lavagnino, Soprintendente alle Gallerie del Lazio, e, Iacopo Recupero, Ispettore della Galleria Nazionale d'Arte Moderna in Roma.

In data 8 febbraio 1954 questi ultimi due consulenti depositarono una loro relazione, facendo presente di non essere riusciti a mettersi in rapporto col terzo consulente Prof. Ragghianti, il quale non aveva mai preso parte ai lavori del collegio peritale, tranne che nella prima seduta, e non aveva mai manifestato agli altri due colleghi il suo pensiero, sebbene più volte sollecitato.

In data 19 stesso mese il Prof. Ragghianti depositò, presso la Cancelleria della Corte di Appello di Firenze, una sua relazione, che fu poi trasmessa a questa Corte, dopo di che il 27 marzo 1954, gli altri due consulenti depositarono una relazione suppletiva, da loro ritenuta necessaria "per il contrasto tra le opinioni espresse nelle due perizie".

A loro volta, il De Chirico e la Società "I due Forni" produssero due consulenze di parte, rispettivamente l'una ad opera dei Proff. Nicola Ciarletta, Virgilio Guzzi e Welso Mucci, e l'altra ad opera del critico d'arte Marco Valsecchi.

Avendo, quindi i procuratori delle parti, precisate le rispettive conclusioni, il Consigliere Istruttore rimise la causa al Collegio, che all'udienza dell'11 novembre 1954 si riservò di decidere, disponendo la discussione orale della causa e l'esame diretto del quadro in contestazione in Camera di Consiglio.

#### DIRITTO

Osserva la Corte che, prima di addentrarsi nell'esame delle risultanze istruttorie, è necessaria una breve premessa circa l'oggetto principale della causa, al fine di stabilire a quale delle parti dovesse far carico l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civile.

E' pacifico in causa che il Sabatello acquirente, presso la Galleria "Il Milione", del quadro "Piazza d'Italia", con la firma "G. De Chirico 1913" e con un certificato di autenticità della Galleria Venditrice, volendo esportare il quadro stesso in America, ebbe necessità di una dichiarazione giurata di autenticità dell'autore, al fine di ottenere agevolazioni doganali (V. deposizione teste Raggi), e che il De Chirico, cui il quadro fu mostrato da certa signora Di Capua, affermò la falsità del dipinto, che fu, in un primo tempo, da lui trattenuto ed, in un secondo tempo, affidato in deposito fiduciario al Notaio Pierantoni.

Fu a questo punto che il Sabatello convenne in giudizio il De Chirico e la Galleria "Il Milione", per sentire, nei confronti del primo, dichiarare l'autenticità del quadro, con le relative conseguenze della sua restituzione ad esso Sabatello e della condanna del De Chirico al risarcimento dei danni, e, nei confronti della se-

conda, in via subordinata, cioè nell'ipotesi che il quadro fosse riconosciuto falso, dichiarare nulla la vendita del dipinto, con la condanna della Galleria alla restituzione del prezzo ed al risarcimento dei danni.

Non vi è dubbio, dunque, che il Sabatello fosse attore nella causa, volendo far valere il suo diritto sull'autenticità del quadro e sulle relative conseguenze.

Costituitosi il De Chirico, ha insistito nel negare l'autenticità del quadro, onde è chiaro che sul Sabatello incombeva l'onere di provare, in modo serio e preciso, il fondamento del suo diritto.

Si è venuta, in certo modo, a creare una situazione analoga a quella prevista dagli art. 214 e 216 del codice di rito, secondo i quali, in caso di disconoscimento di una scrittura privata da parte di colui contro il quale è prodotta, è la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta che deve chiederne la verifica, proponendo i mezzi di prova necessari.

Cadono, così, le argomentazioni contenute nella difesa della società "I due Forni", secondo le quali il De Chirico sarebbe il vero attore di questa causa e su di lui incomberebbe l'onere della prova.

Ciò premesso, osserva la Corte che il Sabatello e la società "I due Forni" (la quale ultima, per l'evidente interesse a far dichiarare l'autenticità del quadro, venduto con apposita garanzia, ha ritenuto di assumersi anche essa l'onere della prova) non hanno fornito, a fondamento del loro assunto, una prova sicura, precisa e convincente, quale avrebbe dovuto essere l'accertamento di fronte alla severa e netta posizione presa dal pittore De Chirico nel negare la paternità del quadro in questione.

Invece, come è dato trarre dalle prove raccolte, sono stati acquisiti al processo elementi che convincono della infondatezza della domanda proposta dal Sabatello e della falsità del quadro stesso.

Un primo elemento di prova da esaminare, data la particolare natura della causa, è quello relativo al movente che avrebbe indotto il De Chirico a disconoscere, con tanto accanimento, il quadro "Piazza d'Italia".

Escluso un qualsiasi intento di speculazione economica (le parti stesse non ne parlano in questa sede di appello e basterebbe a fugarne anche il sospetto il contenuto della lettera scritta dal Sabatello al Ghiringhelli, della Galleria "Il Milione", in cui si legge: "ho provato a parlarci (al De Chirico) varie volte a quattrocchi indicando persino forme di compenso dirette o indirette perché rilasciasse il suo vincolo e mi facesse tornare in possesso del quadro; ma è irremovibile"), la difesa della società "I due Forni" vorrebbe spiegare l'atteggiamento del De Chirico con un preteso "narcisismo", di cui costui sarebbe affetto, e cioè di un "complesso" che porta "all'adorazione di se stesso", cui sta, in necessaria correlazione, una cieca ostilità per il proprio simile, nel quale si scorge un nemico da trattare con disprezzo e da abbattere".

A tal proposito, si citano brani delle "Memorie della mia vita" del De Chirico, in cui questi tende ad esaltare la sua pittura, in contrasto con la pittura degli altri, ed un'intervista sul pittore, pubblicata dalla Rivista "Tempo" nel n. 32 del 1947, nel corso della quale il De Chirico si sarebbe autodefinito "Pictor Optimus".

Senonché è evidente che, anche sostenendo la presenza di un siffatto “complesso psichico”, non si spiegherebbe come questo potesse spingere l'autore di un quadro a disconoscerne la paternità anziché ad esaltarne le qualità.

Ed allora la stessa difesa della società “I due Fori” vorrebbe ricercare il movente nel fatto che, negli ultimi anni, il De Chirico avrebbe ripudiato la sua pittura “metafisica”, nella quale dovrebbe inquadrarsi il dipinto incriminato “in favore di una pittura più realistica e quindi meno originale”.

Si assume, cioè, che il De Chirico “non riesce a tollerare che i suoi quadri metafisici a suo tempo da lui dispersi per poche lire ed a stento, abbiano oggi delle forti quotazioni, mentre i quadri dipinti oggi nessuno glieli richiede”, e si fa richiamo ad una frase tratta dalla pag. 257 del sopracitato libro di De Chirico: “sfogano il loro livore ad inneggiare alla pittura metafisica, a malignare a proposito della mia pittura attuale”.

Senonché dalla lettura del libro suddetto, e non della sola frase isolata sopra riportata, si deve solo trarre la conclusione che il De Chirico non “rifiuta” la sua produzione artistica metafisica, ma si scaglia contro coloro (e non sono molti, come deve desumersi dalla notoria fama di cui ancora oggi gode il De Chirico per tutte le sue espressioni artistiche), che ricorrono al sistema di osannare ed esaltare solo la sua produzione metafisica al fine specifico di denigrare l'attuale sua manifestazione artistica. Ciò, poi, trova conferma nel fatto che egli non ha mai ripudiato le molte opere del suddetto periodo metafisico, ma ha soltanto sconfessato energicamente il quadro in questione.

A sostegno del preteso atteggiamento del De Chirico nei confronti della sua pittura metafisica, si citano altri episodi, nei quali il De Chirico avrebbe ripudiato, come falsi, i suoi dipinti (cioè un quadro metafisico esposto alla Biennale di Venezia nel 1948 ed altro quadro, pure metafisico, figurante in una pubblicazione “Il Primo De Chirico” del Prof. Italo Faldi (il quale, per tale motivo, ha rifiutato di partecipare alla consulenza tecnica collegiale disposta da questa Corte). Ma deve si osservare che, nei suddetti episodi, non fu il solo De Chirico a dar seguito alle sue accuse, ma anche a coloro che ne furono oggetto non andarono in fondo, e pertanto non si ebbe modo di accertare allora l'autenticità o meno dei quadri contestati.

Si crede, infine, di identificare il movente dell'atteggiamento del De Chirico nella sua ostilità verso la Galleria “Il Milione” ed i fratelli Ghiringhelli, che la gestiscono, ostilità ostentata pure nella sua pubblicazione “Memorie della mia vita”, ma ad escludere tale sospetto basta ricordare che, come si rileva dalle risultanze istruttorie, ed in particolare dalla deposizione della teste Di Capua, cioè di colei che mostrò il quadro al De Chirico, questi dichiarò che si trattava di un falso “non appena vide il quadro”, cioè quando ancora non sapeva a chi appartenesse e per quale scopo gli si chiedeva se fosse suo.

Basterebbe la mancanza di una qualsiasi prova circa l'esistenza di particolari moventi, che avrebbe indotto l'artista a disconoscere un'opera di sua fattura, per dar credito senz'altro al disconoscimento stesso, che, come risulta dalla depo-

sizione della Di Capua, fu immediato, rivelando così una assoluta sincerità, propria dell'artista, che non può non riconoscere a prima vista, anche nelle migliori delle falsificazioni, l'assenza del suo tocco, della sua anima, del suo carattere.

Le ragioni della sua sicurezza sulla falsità del dipinto le ha bene esposte il De Chirico nel suo interrogatorio: "Il falso è evidente sol se si consideri la superficie, cioè la materia del quadro", ed inutili appaiono le domande poi rivolte allo stesso pittore circa le altre particolarità del quadro, giacché per un artista di genio la convinzione sulla falsità è formata di ragioni intime, difficilmente manifestabili con parole e con dettagli di particolari.

Ma neppure dall'esame delle prove testimoniali è dato trarre alcun elemento a sostegno della autenticità del quadro.

Il teste Campana, colui che fotografò il quadro, ha deposto: "Mi sembra che il quadro che io fotografai e che mi fu portato dall'Ing. Della Ragione nel 1935 è proprio quello che mi esibite; ma non posso affermarlo con sicurezza, dato il tempo trascorso"; ha poi soggiunto: "la fotografia in possesso dell'ing. Della Ragione porta dietro una mia certificazione che io rilasciai il 7 luglio 1947" (cioè dopo l'inizio della presente causa).

Un primo rilievo è importante su tale testimonianza e cioè che il teste il 7 luglio 1947, a distanza di ben dodici anni dalla data in cui si assume che sarebbe stata eseguita la fotografia, è stato in grado di rilasciare una certificazione tanto precisa e ricca di dettagli (e cioè che la fotografia era stata eseguita "nel 1935 da un quadro di proprietà dell'ing. Della Ragione .....prelevato e restituito nel suo domicilio di Via Cesarea 10, insieme ad altri quadri dello stesso autore"), mentre interrogato dal giudice pochi mesi dopo, il 24 febbraio 1948, non è stato neppure in grado di ricordare con sicurezza se il quadro fotografato fosse proprio quello che gli si mostrava.

La deposizione del Campana va messa in relazione con quella del Della Ragione (sulla cui attitudine a deporre in questa causa potrebbe dubitarsi, dato il suo evidente interesse nella stessa).

Il Della Ragione, che acquistò nel 1933 direttamente dal De Chirico l'originale quadro "Piazza d'Italia", ha dichiarato che, nel 1935, cioè poco prima di rivendere il dipinto a certo Cairola (dal quale poi, per successive vendite, passò prima alla collezione Valdameri, poi a Frua De Angeli, poi alla Galleria "Il Milione" ed, infine, al Sabatello), lo fece fotografare dal Campana. Il Della Ragione ha così testualmente dichiarato: "Nell'anno 1935, quando cioè il quadro non era mai uscito dal mio possesso, io lo feci fotografare in mia presenza dal signor Ugo Campana" e, richiesto di precisare tale particolare, ha soggiunto: "Il quadro fu da me portato al fotografo, insieme ad altri nello studio dello stesso e non fu mai lasciato in deposito allo stesso fotografo". Solo quando gli fu fatto rilevare la discordanza fra la sua dichiarazione e quella resa dal Campana ("Il quadro mi fu dato in consegna per una mezza giornata, insieme ad altri quattro o cinque quadri di De Chirico"), corrispondente, d'altronde, al contenuto, sopra riportato, della certificazione apposta sul retro della fotografia, il Della Ragione soggiunse: "Non posso escludere,



dato il lungo tempo trascorso, di aver lasciato il quadro per qualche ora nello studio del fotografo Campana... non più di una mezza giornata”.

La contraddizione fra le due deposizioni e la successiva rettifica del teste Della Ragione, con la precisazione che comunque, il quadro non rimase fuori del suo possesso “più di una mezza giornata”, sono, invero, sintomatiche, perché rivelano la intima preoccupazione del Della Ragione (e non anche del Campana, che non ha alcun interesse nella presente vicenda giudiziaria) a mettere in chiaro che il quadro non uscì mai dal suo possesso, neanche per il breve tempo occorso per l'esecuzione della fotografia (ed è ovvio che una falsificazione del dipinto non avrebbe certo potuto essere eseguita in sì breve tempo, onde non si spiega una preoccupazione spinta a tal punto).

Siffatta preoccupazione insieme con la mancanza di una qualsiasi spiegazione circa la necessità di fotografare il quadro nel 1935 (due anni dopo l'acquisto e poco prima di rivenderlo), rende per lo meno molto dubbia l'attendibilità della deposizione del Della Ragione, per l'evidente interesse da cui appare animata.

E non è questo l'unico contrasto fra le deposizioni Campana e Della Ragione. Infatti mentre il primo ha dichiarato che il Della Ragione gli disse di aver “dovuto molto faticare per convincere il De Chirico” a vendergli il quadro, il Della Ragione ha dichiarato che il quadro gli “venne raccomandato dall'autore come cosa pregevole della sua produzione”; dal che si dovrebbe desumere che fu il De Chirico a convincere il Della Ragione ad acquistarlo.

Nessun elemento utile può trarsi dalla deposizione del pittore Reggiani, dato che appare poco fondata la sua “impressione” incerta “dato il tempo trascorso” di riconoscere nel dipinto mostratogli dal giudice istruttore quella stessa Piazza d'Italia da lui vista nel 1936 – 37 “sia pure di sfuggita” nella collezione Valdameri ed alla mostra effettuata in Como alla Villa Olmo, quando, d'altronde, ben poteva trattarsi già della copia e non dell'originale del quadro.

Ha espresso altresì il teste un suo giudizio tecnico, affermando: “riconosco nel quadro esibitomi la sensibilità ed il tocco di De Chirico”, ma, a parte che non può tenersi conto di giudizi tecnici espressi da testimoni, l'affermazione si rivela certamente non sincera, giacché se il Reggiani fosse stato tale, avrebbe dovuto, per lo meno – quale teste qualificato – riconoscere, come è stato riconosciuto dagli stessi consulenti di ufficio Guerzoni e Ragghianti, non certo favorevoli al De Chirico, che nel quadro si notava una “povertà della materia dei colori” (consulenza Guerzoni) e che esso “non si può certo ritenere, sebbene autografo, fra i dipinti più riusciti dell'artista” (consulenza Ragghianti).

Obiettiva è indubbiamente la deposizione del teste Feroldi, il quale, dopo aver dichiarato di aver avuto occasione di vedere nello studio De Chirico, prima della vendita al Della Ragione, lo stesso quadro di cui alla fotografia esibitagli, ha poi, però, spiegato: “per essere preciso, raffigurante lo stesso soggetto e nelle dimensioni quali risultano dalla fotografia: intendo dire formato” ed ancora più precisamente ha soggiunto: “la fotografia che mi si mostra in positivo e negativo riproduce certamente la composizione del quadro che io vidi, ma non ho la

possibilità di precisare elementi decisivi, che valgano a stabilire l'elemento specifico attinente a un dipinto originale o ad una copia".

Lo stesso deve dirsi del teste Pallini, il quale ha dichiarato di non potere, dopo tanti anni affermare la concordanza esatta tra la fotografia e il quadro.

Non egualmente obiettiva appare, invece, la deposizione del teste Marconi Egisto, commerciante in cornici (la difesa del De Chirico ha affermato, senza essere smentita, che il teste fornisce di cornici anche la Galleria "Il Milione"). Detto teste non si è limitato a dichiarare, con sicurezza unica, fra tutte le deposizioni, che il quadro di cui alla fotografia mostratagli era "certamente" lo stesso da lui visto in casa Valdameri, aggiungendo persino il particolare che "il quadro che era in casa Valdameri portava sopra la locomotiva una nuvoletta identica a quella della fotografia" (nonostante i molti anni trascorsi), ma ha aggiunto ancora che "il pittore De Chirico lo riteneva una delle cose migliori", il che, se trova conferma nella deposizione del Della Ragione, secondo il quale il De Chirico gli raccomandò il quadro "come cosa pregevole della sua produzione", non trova invece conforto nelle consulenze, neppure in quelle Guerzoni e Raggianti, e nel convincimento tratto dal Collegio giudicante dall'esame diretto del dipinto in questione, che si presenta come una pittura scolastica, scialba, senz'anima e senza significato.

Neppure la teste Bernasconi, secondo la quale il quadro in questione sarebbe quello stesso che fu esposto per molto tempo nella collezione dell'avv. Valdameri (di cui essa ha dichiarato di essere stata segretaria), è giunta ad una siffatta affermazione, pur dichiarando che il De Chirico recatosi "spesso" in casa Valdameri, non avrebbe mai lamentata la falsità del quadro.

Anche tale dichiarazione, però, non è rilevante, ben potendo il quadro, esposto insieme a numerosi altri, essere sfuggito all'osservazione del De Chirico, del quale la teste non ha detto che fu invitato ad esaminare accuratamente la collezione in modo da porgere particolare attenzione a quel quadro.

Ugualmente irrilevante è la circostanza della mostra della collezione Valdameri, organizzata in Roma nel 1942, con la esposizione anche del quadro in contestazione (come si evince dalla fotografia prodotta insieme col negativo); giacché dalla lettura del libro "Memorie della mia vita", pubblicato dal De Chirico in epoca non sospetta, e cioè nel 1945, si apprende, a pag. 244 – 246 che egli nel 1942 si trovava in Alta Italia, fra Milano e Venezia, dove aveva accettato l'invito di esporre alla Biennale, e, quindi, anche per la nota difficoltà allora esistente nelle comunicazioni fra Roma e l'Alta Italia, non è provato che egli abbia potuto visitare tale mostra.

Dopo quanto si è detto sulle risultanze della prova testimoniale (non tenendo conto delle deposizioni dei testi Del Corso, Mucci, Biagini e Bertoletti, i quali, affermando l'evidente falsità del quadro, hanno espresso solo dei giudizi tecnici, appare chiaro come, eliminando dalla consulenza di ufficio di 1° grado le deduzioni basate su dette risultanze, ben poco resti a fondamento della conclusione cui detta consulenza è pervenuta, circa l'autenticità del quadro in questione.

Invero, la consulente Guerzoni è giunta a tale conclusione, oltre che sulla base delle risultanze testimoniali, palesatesi di dubbia attendibilità o irrilevanti, anche attraverso altre considerazioni, quali la somiglianza di alcuni particolari del quadro in esame con quelli di altri dipinti metafisici del De Chirico ed il fatto che anche di altri quadri dell'artista esistono delle varianti, da lui stesso eseguite.

Senonché è ovvio che non può ricercarsi l'autenticità o falsità di un dipinto con dei particolari pittorici, giacché, evidentemente chi si appresta ad eseguire la copia di un quadro, con l'intenzione di spacciarla per l'originale, avrà cura di seguire i particolari e i dettagli del quadro autentico.

Quanto poi al fatto che di altri dipinti (quale "Il Trovatore", "Le Muse inquietanti", "Ettore e Andromeda"), il De Chirico stesso abbia eseguito delle varianti, è facile osservare, attraverso la visione dei dipinti medesimi, come pur sempre, anche nelle varianti, sono integre le forti tonalità, la pastosità calda del colore, l'atmosfera di mistero e di stupore, che costituiscono lo stile inconfondibile della pittura metafisica dechirichiana.

Ed allora nulla più resta a fondamento della conclusione cui è pervenuta detta consulenza, mentre nella stessa si legge che, al di fuori delle suddette considerazioni, in forza delle quali "si è autorizzati a dire che il dipinto è opera del pittore Giorgio De Chirico", "in via generale non si può escludere che il quadro in contestazione possa essere una copia dipinta nel periodo 1933 – 1935".

Di fronte alla irrilevanza delle considerazioni poste a base della consulenza di I° grado, dopo la quale già si sarebbe potuto affermare che al Sabatello ed alla Società "I due Forni" era venuta meno sia la prova specifica che la prova generica sul fondamento delle loro domande dirette alla dichiarazione di autenticità del quadro, questa Corte ha ritenuto di non poter negare al De Chirico, dato il suo interesse a provare, dal cantosuo, la fondatezza della sua eccezione di falsità del quadro, una nuova consulenza tecnica, da eseguirsi da un collegio di esperti di chiara fama, le cui deduzioni poggiassero su argomenti concreti di tecnica pittorica e di cultura artistica.

Ai tre consulenti, che accettarono l'incarico, il Consigliere Istruttore fece presente, fra l'altro, che, "nel caso le loro opinioni fossero state discordanti, la relazione avrebbe dovuto contenere le ragioni dell'eventuale dissenso".

L'ipotesi prevista dal Consigliere Istruttore si è verificata (come si è detto nella narrativa di fatto), ma alla disposizione dettata dal giudice hanno ottemperato solo i due consulenti proff. Lavagnino e Recupero, i quali, dopo avere, nella loro relazione, esposto che non era stato possibile avere la presenza del terzo consulente prof. Ragghianti "il quale, eccetto nella prima seduta, non ha mai preso parte ai lavori del collegio peritale, né ha mai manifestato agli altri due colleghi il suo pensiero, per quanto più volte sollecitato", nell'apprendere, poi, il contenuto della relazione Ragghianti, divergente dalla loro, hanno, con una relazione suppletiva, espresso le ragioni del loro dissenso con le conclusioni del Ragghianti; il che, invece, non ha ritenuto di fare quest'ultimo, sottraendosi così al precetto impartito dal Consigliere Istruttore.

Non può certo in tutto questo ravvisarsi una irregolarità nell'espletamento della consulenza, e tanto meno costituisce una irregolarità la circostanza che le ragioni del dissenso richieste dal giudice, siano state esposte, per necessità di cose, con una seconda relazione.

Invece, la mancata giustificazione, da parte del consulente Ragghianti, circa il suo atteggiamento nello espletamento dell'incarico e la mancata esposizione, da parte sua, dei motivi del dissenso, depongono sulla scarsa obiettività del consulente stesso, che viene tanto più accentuata dal fatto che egli non ha potuto procedere ad una scrupolosa e dettagliata disamina del quadro in contestazione (come risulta dalle dichiarazioni degli altri due consulenti), onde la sua relazione si è dovuta necessariamente fondare su ricordi di una unica visione del quadro, che potevano essere anche imprecisi.

Pertanto, non può dare affidamento l'affermazione del consulente Ragghianti, là dove premette di avere "attentamente esaminato il dipinto in questione presso il prof. Emilio Lavagnino", dato che è certamente insufficiente e inidoneo l'esame di un dipinto, anche se attento, effettuato una sola volta e a distanza di tempo dall'esame di altri dipinti di raffronto e dalla formulazione delle conclusioni.

Più esatta appare l'espressione usata dallo stesso consulente quando ha poi parlato di "impressione di autografia ricavata dal primo (e andrebbe aggiunto unico) esame del dipinto in questione".

La riprova del ricordo impreciso che il Ragghianti doveva serbare dell'unica visione del dipinto contestato si ha là dove egli, per sostenere l'età del dipinto stesso, parla, oltre che della "solidificazione e del grado di stabilità e di essiccamento", anche di screpolature del colore, mentre queste non sono state affatto rilevate, né dall'esame del dipinto effettuato dal Collegio Giudicante, né dai vari testi che lo esaminarono durante l'istruttoria di I° grado, e neppure dal consulente Valsecchi, della Società "I due Forni", il quale ha solo parlato di "solidificazione ed essiccamento", ma non anche di screpolature.

Scarso rilievo hanno gli accenni del Prof. Ragghianti ad esempi di opere "rifiutate" dai loro autori "per ragioni disinteressate e dovute essenzialmente alla mutazione del loro atteggiamento estetico", tanto che molti autori "non intendono più di accertarle come momenti del loro processo artistico, negandole come proprio passato, che era pure storicamente reale". Invero, il caso in esame non può certo inquadrarsi in siffatti esempi, dato che il De Chirico – come superiormente si è accennato – anche se, per aver mutato il suo indirizzo artistico, è portato ad attribuire un valore inferiore alla sua produzione metafisica, non ha, per questo ripudiato e disconosciuto tale sua produzione, disconoscendo, invece, con atteggiamento severo, preciso e fermo, quel determinato quadro.

Le osservazioni fatte dallo stesso Prof. Ragghianti circa la "riduzione a formula" della pittura dechirichiana del periodo metafisico, possono senz'altro condividersi, ma – come esattamente hanno rilevato gli altri due consulenti Proff. Recupero e Lavagnino – "questo ripetersi di forme trattate in una determinata maniera tecnica, è l'occasione più propizia per un imitatore a falsare

con la maggiore aderenza possibile l'originale e gli originali che si propone di riprodurre".

Vana, è poi la ricerca, compiuta anche dal consulente Ragghianti, nel quadro in contesazione, di determinati particolari tecnici somiglianti a quelli esistenti in altri quadri autentici dello stesso autore (quali le abrasioni del colore fatte con punta metallica o lignea, i tratteggi a pennello, gli spazi in bianco, ecc.), mentre più notevole sarebbe stato rilevare che nel quadro in esame le tonalità sono scialbe, il colore è senza impasto, le ombre sono come sfocate, specie quelle delle persone, a differenza degli altri dipinti autentici (che la Corte ha potuto esaminare direttamente, o attraverso le ottime riproduzioni a colori depositate in atti), nei quali, anche per quelli di cui esistono varianti dipinte dallo stesso autore, le tonalità sono sempre molto forti, il colore è più compatto e pastoso, le ombre nette e crude.

La vera, necessaria ricerca per l'accertamento dell'autenticità o meno di un quadro – come esattamente hanno affermato i due consulenti Proff. Lavagnino e Recupero – è quella sulle qualità poetiche del dipinto, che, nell'originale, creato dal genio del maestro non possono mancare e balzare evidenti all'occhio dell'intenditore, e costituiscono il "linguaggio", lo stile inconfondibile di ogni artista, degno di questo appellativo.

Nel quadro in questione tali qualità poetiche mancano, ed esso denota trascuratezza, incertezza di tocco, sì da far pensare ad un abbozzo, e non certo ad un quadro che l'autore potesse considerare e raccomandare come una delle sue opere più pregevoli (secondo le deposizioni Della Ragione e Marconi).

Né si dica che nel 1913 si era ancora nell'età giovanile dell'artista, giacché dall'esame di altri dipinti della stessa epoca è dato riconoscere che il De Chirico già allora si dimostrava sicuro del fatto suo. Anzi non deve dimenticarsi che quella è appunto l'epoca in cui è fiorita la sua produzione metafisica, tendente – come egregiamente si esprime il critico Valsecchi consulente della Soc. "I due Forni" – a creare uno stato di incanto, di poetica sospensione e di sogno; a inventare, cioè, un paesaggio depositato nella memoria o intellettualmente rivissuto sotto lo stimolo di allusioni culturali ed emotive.

Nessun sentimento del genere suscita la vista della scialba, squallida, incerta pittura in esame, a differenza degli altri dipinti, anche della stessa epoca, i quali offrono all'intenditore una visione suggestiva, simbolica, attraverso un effetto di stupore e irrealtà, creato con accostamenti insoliti, con colori compatti e pastosi, con profondità misteriose, con vivi contrasti di luci e di ombre.

Manca, in altre parole, nel quadro in questione, lo spirito pittorico "del De Chirico, teso" alla creazione di scene ove le cose, sorprese nell'attimo, oltre i loro nessi di logica abituale, sembrano scoprire un valore recondito; senso che egli chiamò, seguendo Weininger, metafisico (ENCICLOPEDIA TRECCANI VOL. 12, PAG. 459, VOCE DE CHIRICO GIORGIO).

Devesi quindi, concludere, sulla scorta delle risultanze istruttorie, ed, in particolare, delle consulenze tecniche di ufficio e di quella del Prof. Valsecchi, con-

sulente della Soc. "I due Forni" (senza necessità di ricorrere a quelle prodotte dal De Chirico) e dell'esame diretto compiuto dal Collegio Giudicante, che il quadro "Piazza d'Italia", recante la firma "G. De Chirico 1913", costituisce una contraffazione compiuta da un "maldestro imitatore" (consulenza Lavagnino – Recupero).

Come conseguenza giuridica immediata del riconoscimento della falsità del dipinto, non ritiene la Corte di poter accogliere la richiesta del De Chirico di distruzione del quadro, giacché esso, per le altre parti, potrà eventualmente conservare un valore commerciale, indipendentemente dalla sua provenienza.

Basterà, invece, ad eliminare la possibilità che il quadro venga attribuito al De Chirico, ordinare la cancellazione dello stesso, mediante raschiamento (unico mezzo tecnicamente sicuro) della dicitura "G. De Chirico 1913", da effettuarsi a cura del Sabatello e della Soc. "I due Forni", entro un mese dalla notifica della presente sentenza, trascorso il quale inutilmente, il De Chirico potrà ottenere, a norma dell'art. 2931 Cod. Civ., che la detta cancellazione sia eseguita, a spese degli stessi obbligati, nelle forme stabilite dall'art. 612 Cod. proc. civile.

Accolto così l'appello principale del De Chirico, deve passarsi all'esame dell'appello incidentale del Sabatello, il quale ha chiesto che, nel caso di riconosciuta falsità del quadro, sia dichiarata la risoluzione della compravendita dello stesso fra esso Sabatello e la Soc. "I due Forni", con la condanna di quest'ultima alla restituzione del prezzo, con gli interessi, ed al risarcimento dei danni.

La difesa del Sabatello, di fronte alla eccezione della Soc. "I due Forni" di aver venduto il dipinto in buona fede, cioè con la sicurezza che si trattasse di un autentico De Chirico, ha osservato che, nonostante tale buona fede, il Sabatello ha ugualmente diritto di ottenere la risoluzione del contratto, con le suddette conseguenze, stante la responsabilità "obiettiva di essa Società venditrice, una volta stabilito che la cosa compravenduta non è quella pattuita".

Senonché deve rilevare la Corte che non appare esatta la qualificazione giuridica della causa pretendi, data in sede di appello del Sabatello, mentre più esatta appare quella che si desume dall'atto introduttivo del giudizio, nel quale il Sabatello chiedeva che, nella ipotesi che il quadro fosse riconosciuto falso, fosse dichiarata "nulla la vendita", con la condanna della venditrice alla restituzione del prezzo ed al risarcimento dei danni.

Invero, devesi osservare che il Sabatello, sia in primo grado, sia in grado di appello, lungi dall'offrire alcuna prova di una qualsiasi colpa della Soc. "I due Forni" nel vendergli aliud pro alio ha manifestato, anzitutto, sia pure senza prendere una posizione netta, la sua piena fiducia nell'autenticità del quadro, garantitagli dalla venditrice, ed ha sostenuto, in subordine, che, anche se provata la buona fede di detta società, sussisterebbe ugualmente una sua responsabilità "obiettiva".

A sua volta la Società, pur non avendo provata l'autenticità del dipinto, ha certamente fornita una prova convincente sulle circostanze che dovevano indurla in errore, nel ritenere che il quadro venduto fosse effettivamente opera del De Chirico (assicurazioni dell'Ing. Della Ragione, provenienza del quadro da una collezione seria quale quella Valdameri, sua esposizione in una pubblica mostra in Roma, ecc.).

Tali essendo i presupposti che dettero luogo alla vendita del quadro – sicurezza sia della venditrice, sia del compratore, di trattare la compravendita, di un autentico *De Chirico* – l'unica conseguenza giuridica che, dal riconoscimento della falsità del quadro, è dato trarre in ordine al rapporto contrattuale *Soc. "I due Forni"* – *Sabatello*, è l'annullabilità del contratto per vizio di consenso, cioè per errore certamente essenziale, perché riguardante l'autenticità del dipinto, senza la quale non si sarebbe determinato il consenso e non sarebbe stata conclusa la compravendita (art. 1427 e segg. Cod. civ.). Per di più, trattandosi di errore comune ad entrambi i contraenti, il contratto è annullabile, a prescindere dal requisito della riconoscibilità, che sarebbe stato invece, necessario qualora soltanto il *Sabatello* fosse caduto in errore, ritenendo di acquistare un quadro d'autore, mentre la Società avesse soltanto ritenuto di vendere un quadro di comune valore commerciale, nel quale caso si sarebbe dovuto accertare se la società venditrice, usando di una normale diligenza ed attenzione, avrebbe potuto riconoscere l'errore dell'acquirente (v. in tal senso Cass. 9/2/1952 n. 316, 13/4/1954 n. 1183). Effetto dell'annullamento del contratto per errore di entrambi i contraenti è, evidentemente, la sola restitutio in pristinum, e cioè, nella specie, la restituzione del dipinto alla società venditrice e del prezzo di *£. 400.000* al *Sabatello*, non potendosi parlare di risarcimento di danni per assenza dell'estremo della colpa.

Naturalmente la restituzione del prezzo, trattandosi di debito di valuta, non è suscettibile di rivalutazione, sia perché come si è detto, non può farsi luogo, nella specie, a risarcimento di danni, sia anche perché non è provato dal *Sabatello* di aver risentito un particolare pregiudizio, in relazione alla rivalutazione monetaria, sotto il profilo del lucro cessante o del danno emergente, e tale prova non può desumersi dalla generica presunzione derivante dalle qualità personali del creditore o dalla sua abituale attività (v. Cass. 16/4/1953 n. 1011, 25/3/1954 n. 866).

Sulla suddetta somma di *£. 400.000*, infine, sono altresì dovuti dalla società "*I due Forni*" gli interessi legali a decorrere dalla data, in cui il *Sabatello* ha chiesto l'annullamento del contratto, cioè dalla domanda giudiziale (30 giugno 1947).

La decisione adottata non esula dai limiti della domanda proposta dal *Sabatello*, sia perché, con la citazione introduttiva del giudizio, egli aveva chiesto proprio l'annullamento della compravendita, sia perché, comunque, la domanda riproposta con l'appello incidentale, nei confronti della *Soc. "I due Forni"*, tendeva alla restituzione del prezzo del quadro, con gli interessi, ed al risarcimento del danno, e ben può il giudice pervenire all'accoglimento parziale del petitum (restituzione del prezzo con gli interessi) attraverso una diversa qualificazione giuridica della causa petendi (annullamento anziché risoluzione del contratto).

Quanto alle spese dell'intero giudizio, quelle in favore del *De Chirico* devono far carico, solidamente al *Sabatello* ed alla *Soc. "I due Forni"*, data la loro soccombenza nei suoi confronti ed al loro comune interesse nella lite, mentre nei rapporti fra i due convenuti ad appellati, concorrono giusti motivi (art. 92 comma 2 cod. proc. civ.) per dichiararle interamente compensate.



Gli onorari di avvocato, in favore del De Chirico, stante la natura della causa e l'opera difensiva prestata, possono tassarsi in £. 100.000 quanto al primo grado di giudizio, ed in £. 130.000 quanto alle due fasi del presente grado di appello.

Devesi, infine, disporre la distrazione delle spese, competenze ed onorari del giudizio di appello in favore dell'antistatario difensore del De Chirico, avv. Giovanni Persico, che ne ha fatto espressa richiesta nella precisazione delle conclusioni.

P.Q.M.

LA CORTE

sentiti i procuratori delle parti, pronunziando definitivamente sull'appello proposto, con atto dell'8 marzo 1951 da Giorgio De Chirico avverso la sentenza 14 aprile 1950 – 18 gennaio 1951 del Tribunale di Roma, nei confronti di Dario Sabatello e della Società "I due Forni", proprietaria della Galleria d'Arte "Il Milione", nonché sull'appello incidentale proposto dal Sabatello, ogni diversa e contraria istanza ad eccezione disattesa, in totale riforma della sentenza stessa, così provvede:

1) Rigetta le domande proposte dal Sabatello nei confronti del De Chirico con citazione del 30 giugno – 1° luglio 1947, dichiarando che il quadro raffigurante una Piazza d'Italia, portante in basso a destra la dicitura "G. De Chirico 1913", depositato dalle parti presso lo studio del notaio Pierantoni, non è opera autentica del pittore Giorgio De Chirico;

2) condanna, per l'effetto, il Sabatello e la società "I due Forni" a provvedere, entro un mese dalla notifica della presente sentenza, alla cancellazione, dal quadro di cui sopra, mediante raschiamento, della dicitura "G. De Chirico 1913", con diritto del De Chirico, trascorso inutilmente detto termine, di ottenere l'esecuzione della cancellazione stessa a spese dei due obbligati, nelle forme stabilite dall'art. 612 cod. proc. Civ.;

3) annulla il contratto di compravendita del quadro suddetto, stipulato il 28 ottobre 1946 fra la Galleria d'Arte "Il Milione", di proprietà della Società "I due Forni", ed il Sabatello, e condanna la predetta Società a restituire al Sabatello, contemporaneamente alla restituzione, da parte di costui, del quadro di cui sopra, del prezzo della compravendita, in £. 400.000 (quattrocentomila), con gli interessi legali dalla domanda (30 giugno 1947) al saldo;

4) condanna il Sabatello e la Società "I due Forni", in solido fra loro, a pagare al De Chirico le spese dello intero giudizio, che liquida in complessive £. 137.000 (centotrentasettemila) quanto al primo grado, comprese £. 22.500 per diritti di procuratore e £. 100.000 per onorari di avvocato, ed in complessive £. 340.000 (trecentoquarantamila), quanto alle due fasi del presente grado di appello, da distrarsi queste ultime in favore dello antistatario avv. Giovanni Persico, comprese £. 85.000 per diritti di procuratore e £. 130.000 per onorario di avvocato.

5) Dichiarà interamente compensate le spese del doppio grado del giudizio fra il Sabatello e la soc. "I due Forni".



Così deciso nella Camera di Consiglio della I<sup>a</sup> Sezione Civile della Corte di Appello di Roma li 17 gennaio 1955.

F.ti: Antonio Siniscalchi

Estensore

Paolo Cesaroni  
Saverio Lippiello  
Salvatore D'Amico  
Alberto Salerni

Il Cancelliere

F.to: Albertini

Depositata in Cancelleria oggi 10 febbraio 1955

Il Cancelliere

F.to: Albertini

Registrato a Roma li 24 febbraio 1955 n. 8158

Vol. 641 Atti Giudiziari – Esatte Lire Tredicimilaottocentosettanta  
da Grimaldi

Il Direttore

F.to: Ferri